

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Adamo Mario	- Presidente -
Dott. Virgilio Biagio	- Consigliere -
Dott. Chindemi Domenico	- Consigliere -
Dott. Sambito Maria Giovanna Concetta	- Consigliere -
Dott. Terrusi Francesco	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (OMISSIS) proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

M.G., M.M., m.m.,

V.M.M., G. SOC. SEMPLICE, ME.MA.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 48/2005 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 26/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D. C. S., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'agenzia delle entrate di F. liquidava l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in conseguenza di un atto ai rogiti notar m. a mezzo del quale il soci della società semplice G. avevano

conferito in società un immobile del valore complessivo di L. 750.000.000. L'immobile era peraltro gravato da un mutuo ipotecario, che la società si era accollata, di L. 740.000.000.

Le imposte venivano liquidate in termini proporzionali tenendo come base imponibile il valore dichiarato dell'immobile.

Proponendo ricorso al giudice tributario, gli intimati invece affermavano che, ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, e art. 50, del t.u. n. 131/1986, l'imponibile avrebbe dovuto essere determinato nel minor valore di L. 10.000.000, attesa la necessità di decurtare l'importo del debito garantito da ipoteca.

L'adita commissione tributaria provinciale di Cuneo accoglieva il ricorso con sentenza poi confermata in appello.

La commissione tributaria regionale del Piemonte argomentava dal fatto che, in base al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2, comma 1, l'imposta proporzionale dovuta per le trascrizioni doveva essere commisurata alla base imponibile stabilita ai fini dell'imposta di registro; sicchè anche per l'applicazione dei tributi catastali e ipotecari il valore dell'immobile doveva essere desunto dalle varie componenti, attive e passive, inerenti.

L'agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, deducendo un motivo articolato in due censure.

Gli intimati non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con unico motivo l'amministrazione denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, e art. 50 del t.u. n. 131/1986, oltre che il vizio di omessa motivazione su punto decisivo.

Assume che l'impugnata decisione si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini specifici dei conferimenti immobiliari in società, la base imponibile va determinata tenendo conto del valore dei singoli immobili in sè considerati, senza detrazione di oneri e passività. Deduce in ogni caso la non inerenza del mutuo ipotecario gravante sull'immobile conferito, siccome non correlato all'acquisto all'immobile medesimo.

2. - Il motivo è fondato.

Questa corte ha invero affermato il principio secondo cui in tema di imposte ipotecaria e catastale, in caso di cessione di azienda comprendente cespiti immobiliari, sebbene il D.Lgs. n. 347 del 1990, agli artt. 2 e 10, disponga l'attribuzione di identico valore sia ai fini dell'imposta di registro che delle imposte ipotecaria e catastale, non può prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, avendo le imposte ipotecaria e catastale a oggetto, diversamente dall'imposta di registro, formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati e dei debiti a essi strettamente inerenti, non anche delle passività

relative all'azienda in cui sono compresi o dei pesi accessori di carattere personale che non attengano al bene (v. Cass. n. 10486/2003; n. 11776/2008).

Pertanto, per la determinazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte, anche nel caso di conferimenti di immobili, non trova applicazione il criterio indicato, ai fini dell'imposta di registro, nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, comma 3. Il che significa che è preclusa la detrazione dal valore dell'immobile degli oneri e delle passività, ivi compreso il mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile conferito, accollato alla conferitaria.

3. - L'accoglimento del ricorso, nel profilo dianzi indicato, comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa anche nel merito, ai sensi dell'art. 384, cpv. c.p.c., con pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta contro l'avviso di liquidazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Il collegio intende dare continuità all'orientamento affermato dalle sezioni unite della corte (segnatamente da sez. un. n. 17406/2012; cui adde Cass. n. 18551/2012; n. 18473/2012). Sicchè la liquidazione delle spese concernenti i gradi del giudizio di merito viene effettuata in base alle abrogate tariffe forensi (con la specificità propria del giudizio tributario), essendosi la relativa prestazione difensiva interamente esaurita nel vigore di quelle tariffe. Resta invece interamente soggetta ai nuovi parametri la liquidazione concernente la prestazione difensiva per il giudizio di cassazione, in quanto completata dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012, ancorchè in parte svolta in epoca precedente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'impugnazione dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione; condanna i contribuenti in solido alle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 800,00 per onorari, per ciascuno dei gradi del giudizio di merito, e in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, quanto al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013